

Studio legale

Avv. Giuseppe Maiolica

via G. Verdi, 12/A - 81038 - Trentola Ducenta (CE)
Pec: giuseppe.maiolica@pec.it - Tel-fax 081/19939229

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorre, ex art. 700 c.p.c., l'insegnante Romano Luisa, nata ad Aversa (CE) il 14/09/1964 ed ivi residente alla via Nino Bixio n. 40, C.F. RMN LSU 64P54A512I, rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Giuseppe Maiolica (C.F. MLC GPP 81H13B963I), con il quale elett.te domicilia in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 8, presso l'avv. Caterina Olivo. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni a mezzo fax al numero 081/19939229, oppure al seguente indirizzo pec: giuseppe.maiolica@pec.it.

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **USR per il Lazio - Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Roma**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **USR per il Piemonte - Ufficio V - Ambito Territoriale per la provincia di Torino**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **USR per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **USR per la Campania - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno**, in persona del legale rapp.te p.t.;

per la declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione e/o annullamento dei seguenti provvedimenti:

- a) del trasferimento dell'insegnante Romano Luisa, comunicato alla stessa in data 29 luglio 2016 a mezzo email dal MIUR ed avente ad oggetto "Notifica assegnazione nuova Sede scolastica/Ambito", presso Piemonte Ambito 0002, tipologia di Posto: Comune, Classe di Concorso: EEEE - Scuola Primaria;
- b) del decreto, prot. n. 10513 del 29/07/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio V - Ambito Territoriale di Torino di pubblicazione dei trasferimenti, secondo quanto previsto dall'art. 6 CCNI (fasi B, C e D), del personale docente della scuola primaria di ruolo, con decorrenza dal 1°



settembre 2016, nella parte in cui include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;

- c) dell'elenco allegato al decreto impugnato sub b) nella parte in cui include il nominativo della ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: Piemonte Ambito 0002.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento, su posto comune o su lingua inglese nella Scuola Primaria, in uno dei seguenti ambiti: Lazio Ambito 0001 (Roma), Lazio Ambito 0021 (Latina), Campania Ambito 0026 (Salerno), nel rispetto delle preferenze indicate nella domanda di mobilità o che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito.

FATTO

La ricorrente è docente di Scuola Primaria, classe di concorso EEEE, con contratto a tempo indeterminato su posto comune.

Ella ha stipulato il contratto di lavoro in data 16/12/2015 con il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, avente decorrenza giuridica dal 01/09/2015.

L'assunzione della ricorrente è scaturita dalla sua partecipazione al piano straordinario di assunzioni, indetto dal MIUR ai sensi della legge n. 107/2015.

Segnatamente, ella è stata assunta ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015.

Tuttavia, ella, nello stesso a.s. 2015/2016, ha chiesto ed ottenuto il differimento della presa di servizio al 1° luglio 2016, atteso che, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, era già titolare di contratto temporaneo con cessazione al 30 giugno 2016, in servizio presso l'I.C. "Piazza Capri" di Roma.

In data 8/04/2016, con Ordinanza Ministeriale n. 241, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017.

Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 08/04/2016.

In particolare, la citata O.M. si limita a dettare specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a., con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle summenzionate e alla determinazione degli adempimenti incombenti sugli uffici e le istituzioni scolastiche.

Mentre, le disposizioni normative per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed ATA vengono dettate dal CCNI dell'8 aprile 2016.

A seguito di ciò, la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, per l'a.s. 2016/2017, per la Scuola Primaria, su posto di Comune o su Lingua Inglese.



Ella ha inviato la citata domanda di mobilità all'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, indicando, come ambito di assegnazione, in primis, gli Ambiti della Campania e, poi, gli ulteriori ambiti, nel seguente ordine di preferenza:

20) Lazio Ambito 0001;

21) Lazio Ambito 0002;

22) Lazio Ambito 0005;

27) Lazio Ambito 0006;

28) Lazio Ambito 0007;

29) Lazio Ambito 0008;

30) Lazio Ambito 0003;

31) Lazio Ambito 0009;

32) Lazio Ambito 0021;

33) Campania Ambito 0026.

A seguire, fino a 100 ambiti di preferenza, così come si evince dalla domanda che si versa in atti.

In data 29 luglio 2016, la ricorrente si è vista comunicare, a mezzo email, dal MIUR la "Notifica assegnazione nuova Sede scolastica/Ambito", con la quale si disponeva il trasferimento, con decorrenza dal 1° settembre 2016, della stessa docente presso l'ambito: Piemonte Ambito 0002, tipologia di Posto: Comune, Classe di Concorso: EEEE – Scuola Primaria.

In pari data, il Dirigente dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino, con decreto, prot. n. 10513, ha pubblicato i movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fasi B-C-D- della Scuola Primaria disposti per l'a.s. 2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 2016.

Ebbene, la ricorrente, nel prendere visione dell'elenco allegato al citato decreto, ha riscontrato il proprio nominativo, a fianco del quale veniva indicato l'Ambito assegnatole: Piemonte Ambito 0002, con punti 46,00.

Ciò di cui si duole la ricorrente è la circostanza che nelle province di Roma, Latina e Salerno, risultano trasferiti, senza alcuna precedenza, docenti in possesso di un **punteggio inferiore al suo**.

In particolare, la ricorrente nel prendere visione del bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, ha riscontrato che molti docenti, aventi un punteggio inferiore al suo, sono stati trasferiti nella provincia di Roma.

Solo a titolo esemplificativo si riportano, di seguito, alcuni nominativi assegnati all'Ambito Lazio 0001, **indicato dalla ricorrente come preferenza n. 20 nella domanda di mobilità**.



Cognome	Nome	Data nascita	Segliana scita	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto
CIAMBRO NE	MARIA LETTERINA	25/09/1967	CZ		45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
DI MAIO	GIULIANA	11/12/1963	NA		45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
LUONGO	ROSA	08/02/1963	CE		45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
MEROLI	MARIANGELA	15/08/1978	LT		45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
ANTENUCI	ILDEANA	20/06/1967	PZ		44	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
CONTE	FRANCESCO	19/02/1966	LT		43	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
D'ANIELLO	FABIOLA	29/03/1961	SA		42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
DI SORBO	MARIA ANTONIETTA	29/11/1963	CE		42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
MANZI	OLIMPIA	23/09/1967	NA		42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
RENDINARO	GIUDITTA	17/10/1951	LT		42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
PIRROTTA	CARMELA	11/06/1961	RC		41	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
BORAGINE	ANTONIETTA	09/05/1962	CE		40	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
GRANIERO	COLOMBA	31/01/1966	NA		39	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
PETRELLA	MADDALENA	16/02/1978	CE		39	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
D'ALTERIO	GIOVANN A	10/03/1974	NA		38	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
PICCINO	LUCIA	27/09/1976	SA		38	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
DIANA	ROSA	05/01/1973	FR		37	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
RIZZO	MARIA ROSA	24/05/1959	CL		37	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
DEL GROSSO	ELDA	08/11/1969	NA		36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
PERUGGINI	MARCELLA	11/06/1973	NA		36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
TORRE	CRISTINA ROSA	26/08/1975	ME		36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
VALEO	CINZIA	28/11/1966	CZ		36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE



DELLA CORTE	ANNA CARMELA	27/07/1971	N A		34	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
CACCIAPUOTI	ERMINIA	29/05/1970	N A		30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
GEISSA	VALENTINA DAMIANA	05/02/1976	R M		30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
SEVERINI	GRAZIA	11/12/1971	N A		30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
PERA	ROBERTA	03/09/1980	R M		28	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
BILLI	LUCILLA	20/03/1963	R M		27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
BARIS	KATIUSCIA	03/01/1970	FR		27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
MEREU	ROSA	08/02/1968	N U		27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
FERRAGIN A	RACHELE	20/11/1974	CZ		26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
IANNONE	TERESA	22/12/1977	N A		26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
FORMISANO	ANNAMARIA	02/03/1976	N A		25	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
CARANDE NTE	ANNA FRANCA	06/04/1969	N A		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
DELL'ORCO	CRISTINA	04/12/1969	R M		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
FABOZZO	LUISA	14/07/1974	CE		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
PORTANO VA	LUISA	18/06/1975	N A		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
IRREGOLARE	LETIZIA	29/01/1968	N A		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
SANSIVIERO	CLAUDIA	13/12/1979	SA		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
FACCIOLO	ELISABETTA	18/12/1965	CZ		23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
LAMIA	GIOVANN A	31/03/1971	TP		23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
MILANI	MICHELA	23/11/1970	R M		23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
DI RIENZO	FILIPPA	13/11/1963			22	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
CHIERCHI ELLO	ADELINA	13/10/1958	CE		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
GUERRIER I	SIMONA	19/06/1972	R M		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
PICCIRILLO	NICOLETTA	08/12/1962	CE		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE



PACENZA	ADELE	08/09/19 71	N A		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
PEZZELLA	ANNA	08/12/19 70	N A		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
OROFINO	MARIA GRAZIA	23/06/19 66	TO		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
ROMANO	CONCETT A	11/07/19 70	N A		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
LORENZO	DOMENIC A	11/09/19 63	VV		20	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
ANGELINO	PAOLA	14/06/19 69	N A		18	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
GUERRIER I	CONCETT A	09/02/19 76	RG		17	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
LOBAUDO	MARTA	30/09/19 78	RC		15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
MACARI	PASQUALI NA	04/10/19 71	FR		15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
ZEPPETELL I	ROSARIA	22/03/19 78	TO		15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
DEL CORE	MARIANN A	14/11/19 62	N A		13	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
CULLA	LUISA	20/01/19 54	LT		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
FRANZONI	ELVIRA	07/12/19 65	CS		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
ALAMPI	DOMENIC A	04/07/19 58	RC		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
MAZZARE LLA	TERESA	15/05/19 66	R M		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
NUSDEO	LUCIA	14/09/19 65	VV		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
TOMMASO	MARIA	25/06/19 63	A G		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
BATTAGLI A	SALVINA	05/03/19 55	PA		9	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
GORGA	MARIA CARMELA	19/01/19 72	SA		3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
SFREZZIC HINI	VALENTIN A	05/08/19 77	R M		3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
TRANCHI DA	ANTONIN A	30/05/19 73	TP		0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
VARQUEZ	PATRIZIA	22/12/19 87	N A		0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE



Inoltre, dal bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, la docente Romano ha riscontrato la presenza di molti docenti aventi un punteggio inferiore.

Si riportano di seguito i nominativi dei docenti assegnati all'Ambito Lazio 0021, indicato dalla ricorrente come preferenza n. 32 nella domanda di mobilità.

Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto
<u>CONTE</u>	<u>FABIOLA</u>	<u>18/10/1976</u>	<u>LT</u>		<u>45</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>CORBI</u>	<u>RINA</u>	<u>04/01/1976</u>	<u>LT</u>		<u>45</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>RINALDI</u>	<u>SANDRA</u>	<u>29/04/1966</u>	<u>P</u> <u>G</u>		<u>45</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>DI CARMINE</u>	<u>GLORIANA</u>	<u>20/08/1973</u>	<u>R</u> <u>M</u>		<u>43</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>GIORDANO</u>	<u>FLORINDA</u>	<u>17/03/1974</u>	<u>N</u> <u>A</u>		<u>42</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>CORBI</u>	<u>GIACINTA</u>	<u>19/02/1972</u>	<u>R</u> <u>M</u>		<u>39</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>NERONI</u>	<u>SANDRA</u>	<u>12/10/1978</u>	<u>LT</u>		<u>39</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>VEZZA</u>	<u>MONIKA</u>	<u>06/01/1976</u>			<u>39</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>DE CERBO</u>	<u>CRISTINA</u>	<u>16/06/1975</u>	<u>IM</u>		<u>36</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>BENTINCONTRI</u>	<u>ELVIRA</u>	<u>19/04/1972</u>	<u>LT</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>FLAGIELLO</u>	<u>MARIA ANTONIETTA</u>	<u>10/01/1973</u>	<u>CE</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO AMBITO 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>



<u>PEPE</u>	<u>FILOMENA</u>	<u>14/02/196</u> <u>7</u>	<u>LT</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>ORTESE</u>	<u>PAOLA</u>	<u>03/10/196</u> <u>6</u>	<u>CB</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>SALVAGGI</u> <u>O</u>	<u>CRISTINA</u>	<u>10/06/197</u> <u>6</u>	<u>R</u> <u>M</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>ROMANO</u>	<u>CINZIA</u>	<u>14/03/197</u> <u>0</u>	<u>LT</u>		<u>31</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>PALUMBO</u>	<u>MONICA</u>	<u>11/03/197</u> <u>3</u>	<u>N</u> <u>A</u>		<u>30</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>RIZZATO</u>	<u>ANTONELL</u> <u>A</u>	<u>20/02/197</u> <u>0</u>	<u>LT</u>		<u>30</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>GRECO</u>	<u>SIMONETT</u> <u>A</u>	<u>01/12/196</u> <u>7</u>	<u>LT</u>		<u>27</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>FIORI</u>	<u>ORNELLA</u>	<u>15/01/196</u> <u>9</u>	<u>LT</u>		<u>25</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>

Infine, dal bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, la ricorrente ha riscontrato che sull'Ambito Campania 0026, **indicato dalla stessa al n. 33 nella domanda di mobilità**, sono stati trasferiti i seguenti docenti aventi un punteggio inferiore al suo:

Cognome	Nome	Data nascita	Significativa	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipologia	Descrizione Tipo Posto
BRUNO	ANGELA	11/10/1971	SA		45	C	CAM0000026	CAMPANIA AMBITO 0026	IL	LINGUA INGLESE
GIULIANO	VINCENZI NA	24/04/1968	TO		40	C	CAM0000026	CAMPANIA AMBITO 0026	IL	LINGUA INGLESE



LAURIA	ANGELA	10/10/19 73	PZ		36	C	CAM000002 6	CAMPANIA AMBITO 0026	IL	LINGUA INGLESE
--------	--------	----------------	----	--	----	---	----------------	----------------------------	----	-------------------

Alla luce di tali circostanze, in data 03/08/2016, l'odierna ricorrente ha inoltrato al MIUR, all'USR Lazio e agli Ambiti Territoriale di Roma e Torino, motivato ricorso avverso il trasferimento disposto nei suoi confronti nella provincia di Torino (Piemonte Ambito 0002).

Successivamente, in data 11/08/2016, ella ha inoltrato, altresì, al MIUR, all'USR Lazio e agli Ambiti Territoriali di Roma e Torino, richiesta di tentativo di conciliazione.

Tuttavia, le citate istanze sono rimaste inevase.

Si precisa che la ricorrente, in data 01/09/2016, ha assunto regolarmente servizio presso la D.D. "Frank" di Torino.

Tuttavia, in data 05/09/2016, ella ha richiesto al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Torino "A. Frank" di fruire, fino al 30/09/2016, del congedo straordinario per assistenza al familiare disabile in situazione di gravità (la suocera, tale Della Puca Domenica), con lei convivente.

Si consideri che la ricorrente aveva richiesto l'assegnazione provvisoria, sia su scuola primaria che su scuola dell'infanzia, nella provincia di Caserta.

Tuttavia, come si evince dai movimenti pubblicati dall'ATP di Caserta, ella non ha ottenuto l'assegnazione.

Pertanto, in data 23/09/2016, la stessa docente ha richiesto all'ATP di Caserta di essere utilizzata anche su sostegno, ancorché priva del titolo di specializzazione.

Tuttavia, ad oggi, l'Ufficio predetto non ha ancora pubblicato le utilizzazioni su posto di sostegno per aspiranti privi di titolo.

Ciò posto, la ricorrente, in data 27/09/2016, si è vista costretta a richiedere al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Torino "A. Frank" un ulteriore periodo di congedo straordinario, ovvero fino al 23/12/2016, al fine di non interrompere il rapporto di assistenza nei confronti del familiare disabile in situazione di gravità.

Al termine del suddetto periodo ella sarà costretta a rientrare in servizio.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno disapplicati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEL T.U. 297/94 - VIOLAZIONE DEL CRITERIO MERITOCRATICO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, PER MAINFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITA'.



L'odierna ricorrente, docente di Scuola Primaria, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, è stata assunta a tempo indeterminato su posto comune, classe di concorso EEEE - Scuola Primaria, nella fase c del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lettera c), della Legge n. 107/2015, ed è stata assegnata, nell'a.s. 2015/2016, su sede provvisoria nella provincia di Roma.

Tuttavia, ella, nello stesso a.s. 2015/2016, ha chiesto ed ottenuto il differimento della presa di servizio al 1° luglio 2016, atteso che, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, era già titolare di contratto temporaneo con cessazione al 30 giugno 2016, in servizio presso l'I.C. "Piazza Capri" di Roma.

La ricorrente ha partecipato, per l'a.s. 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti Territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1, comma 108, legge 107/2015, e, in particolare, alla fase C prevista dall'art. 6 del CCNI sulla mobilità siglato l'8 aprile 2016.

Il citato articolo del Contratto collettivo dispone testualmente:

"FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;".

Ebbene, la ricorrente, all'esito della procedura di mobilità, è stata trasferita in provincia di Torino, ovvero sull'Ambito: Piemonte Ambito 0002, **indicato nella domanda di mobilità al n. 70 delle preferenze territoriali**, pur avendo diritto, in forza del suo punteggio di **46,00 punti**, ad un trasferimento in ambiti territoriali per i quali aveva espresso una preferenza **prioritaria** e nei quali sono, invece, stati trasferiti docenti con un punteggio inferiore e **senza alcuna precedenza**.

Si tratta degli Ambiti: Lazio Ambito 0001 (Roma), Lazio Ambito 0021 (Latina), Campania Ambito 0026 (Salerno).

In dettaglio, sull'Ambito Lazio 0001 (indicato dalla ricorrente come preferenza n. 20 nella domanda di mobilità) sono stati trasferiti molti docenti aventi un punteggio inferiore a quello posseduto dalla docente Romano (cfr. Bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'ATP Roma).



Si riportano, di seguito, i nominativi dei docenti assegnati su tale ambito.

Cognome	Nome	Data nascita	Si- gla na- scita	Pre- ce- denza	Pun- teggi- o	F- as- e	Sede arrivo (scuola / ambito)	Deno- minazi- one	Tip- o Po- sto	Descrizi- one Tipo Posto
CIAMBRO NE	MARIA LETTERIN A	25/09/19 67	CZ		45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
DI MAIO	GIULIANA	11/12/19 63	N A		45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
LUONGO	ROSA	08/02/19 63	CE		45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
MEROLI	MARIANG ELA	15/08/19 78	LT		45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
ANTENUC CI	ILDEANA	20/06/19 67	PZ		44	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
CONTE	FRANCESC A	19/02/19 66	LT		43	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
D'ANIELLO	FABIOLA	29/03/19 61	SA		42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
DI SORBO	MARIA ANTONIET TA	29/11/19 63	CE		42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
MANZI	OLIMPIA	23/09/19 67	N A		42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
RENDINAR O	GIUDITTA	17/10/19 51	LT		42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
PIRROTTA	CARMELA	11/06/19 61	RC		41	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
BORAGINE	ANTONIET TA	09/05/19 62	CE		40	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
GRANIERO	COLOMBA	31/01/19 66	N A		39	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
PETRELLA	MADDALE NA	16/02/19 78	CE		39	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
D'ALTERIO	GIOVANN A	10/03/19 74	N A		38	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
PICCINO	LUCIA	27/09/19 76	SA		38	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
DIANA	ROSA	05/01/19 73	FR		37	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
RIZZO	MARIA ROSA	24/05/19 59	CL		37	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
DEL GROSSO	ELDA	08/11/19 69	N A		36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
PERUGGIN I	MARCELL A	11/06/19 73	N A		36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
TORRE	CRISTINA ROSA	26/08/19 75	M E		36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE



VALEO	CINZIA	28/11/1966	CZ		36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
DELLA CORTE	ANNA CARMELA	27/07/1971	N A		34	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
CACCIAPU OTI	ERMINIA	29/05/1970	N A		30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
GEISSA	VALENTIN A DAMIANA	05/02/1976	R M		30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
SEVERINI	GRAZIA	11/12/1971	N A		30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
PERA	ROBERTA	03/09/1980	R M		28	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
BILLI	LUCILLA	20/03/1963	R M		27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
BARIS	KATIUSCI A	03/01/1970	FR		27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
MEREU	ROSA	08/02/1968	N U		27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
FERRAGIN A	RACHELE	20/11/1974	CZ		26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
IANNONE	TERESA	22/12/1977	N A		26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
FORMISAN O	ANNAMAR IA	02/03/1976	N A		25	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
CARANDE NTE	ANNA FRANCA	06/04/1969	N A		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
DELL'ORC O	CRISTINA	04/12/1969	R M		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
FABOZZO	LUISA	14/07/1974	CE		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
PORTANO VA	LUISA	18/06/1975	N A		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
IRREGOLA RE	LETIZIA	29/01/1968	N A		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
SANSIVIER O	CLAUDIA	13/12/1979	SA		24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
FACCIOLO	ELISABETT A	18/12/1965	CZ		23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
LAMIA	GIOVANN A	31/03/1971	TP		23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
MILANI	MICHELA	23/11/1970	R M		23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
DI RIENZO	FILIPPA	13/11/1963			22	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
CHIERCHI ELLO	ADELINA	13/10/1958	CE		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE
GUERRIER I	SIMONA	19/06/1972	R M		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBIT O 0001	AN	COMUNE



PICCIRILLO	NICOLETTA	08/12/1962	CE		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
PACENZA	ADELE	08/09/1971	NA		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
PEZZELLA	ANNA	08/12/1970	NA		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
OROFINO	MARIA GRAZIA	23/06/1966	TO		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
ROMANO	CONCETTA	11/07/1970	NA		21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
LORENZO	DOMENICA	11/09/1963	VV		20	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
ANGELINO	PAOLA	14/06/1969	NA		18	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
GUERRIERI	CONCETTA	09/02/1976	RG		17	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
LOBAUDO	MARTA	30/09/1978	RC		15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
MACARI	PASQUALINA	04/10/1971	FR		15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
ZEPPETELLI	ROSARIA	22/03/1978	TO		15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
DEL CORE	MARIANNA	14/11/1962	NA		13	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
CULLA	LUISA	20/01/1954	LT		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
FRANZONI	ELVIRA	07/12/1965	CS		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
ALAMPI	DOMENICA	04/07/1958	RC		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
MAZZARELLA	TERESA	15/05/1966	RM		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
NUSDEO	LUCIA	14/09/1965	VV		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
TOMMASO	MARIA	25/06/1963	AG		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
BATTAGLIA	SALVINA	05/03/1955	PA		9	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
GORGA	MARIA CARMELA	19/01/1972	SA		3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
SFREZZICHINI	VALENTINA	05/08/1977	RM		3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
TRANCHIDA	ANTONINA	30/05/1973	TP		0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
VARQUEZ	PATRIZIA	22/12/1987	NA		0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE



Sull'Ambito Lazio 0021 (Latina) (indicato dalla ricorrente come preferenza n. 32 nella domanda di mobilità) sono stati trasferiti molti docenti aventi un punteggio inferiore a quello posseduto dalla docente Romano (cfr. Bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'ATP Latina).

Si riportano di seguito i nominativi.

Cognome	Nome	Data nascita	Sigla	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto
<u>CONTE</u>	<u>FABIOLA</u>	<u>18/10/1976</u>	<u>LT</u>		<u>45</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>CORBI</u>	<u>RINA</u>	<u>04/01/1976</u>	<u>LT</u>		<u>45</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>RINALDI</u>	<u>SANDRA</u>	<u>29/04/1966</u>	<u>PG</u>		<u>45</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>DI CARMINE</u>	<u>GLORIANA</u>	<u>20/08/1973</u>	<u>RM</u>		<u>43</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>GIORDANO</u>	<u>FLORINDA</u>	<u>17/03/1974</u>	<u>NA</u>		<u>42</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>CORBI</u>	<u>GIACINTA</u>	<u>19/02/1972</u>	<u>RM</u>		<u>39</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>NERONI</u>	<u>SANDRA</u>	<u>12/10/1978</u>	<u>LT</u>		<u>39</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>VEZZA</u>	<u>MONIKA</u>	<u>06/01/1976</u>			<u>39</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>DE CERBO</u>	<u>CRISTINA</u>	<u>16/06/1975</u>	<u>IM</u>		<u>36</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>BENTINCONTRI</u>	<u>ELVIRA</u>	<u>19/04/1972</u>	<u>LT</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>FLAGIELLO</u>	<u>MARIA ANTONIETTA</u>	<u>10/01/1973</u>	<u>CE</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBITO</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>



<u>PEPE</u>	<u>FILOMENA</u>	<u>14/02/196</u> <u>7</u>	<u>LT</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>ORTESE</u>	<u>PAOLA</u>	<u>03/10/196</u> <u>6</u>	<u>CB</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>SALVAGGI</u> <u>O</u>	<u>CRISTINA</u>	<u>10/06/197</u> <u>6</u>	<u>R</u> <u>M</u>		<u>33</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>ROMANO</u>	<u>CINZIA</u>	<u>14/03/197</u> <u>0</u>	<u>LT</u>		<u>31</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>PALUMBO</u>	<u>MONICA</u>	<u>11/03/197</u> <u>3</u>	<u>N</u> <u>A</u>		<u>30</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>RIZZATO</u>	<u>ANTONELL</u> <u>A</u>	<u>20/02/197</u> <u>0</u>	<u>LT</u>		<u>30</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>GRECO</u>	<u>SIMONETT</u> <u>A</u>	<u>01/12/196</u> <u>7</u>	<u>LT</u>		<u>27</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>
<u>FIORI</u>	<u>ORNELLA</u>	<u>15/01/196</u> <u>9</u>	<u>LT</u>		<u>25</u>	<u>C</u>	<u>LAZ0000021</u>	<u>LAZIO</u> <u>AMBIT</u> <u>O 0021</u>	<u>AN</u>	<u>COMUNE</u>

Infine, così come emerge dal bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, sull'Ambito Campania 0026 (indicato dalla ricorrente come preferenza n. 33 nella domanda di mobilità) sono stati trasferiti i seguenti docenti in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente:

Cognome	Nome	Data nascita	Significativa	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tip o Posto	Descrizione Tipo Posto
BRUNO	ANGELA	11/10/1971	S A		45	C	CAM0000026	CAMPANIA AMBIT O 0026	IL	LINGUA INGLESE
GIULIANO	VINCENZI NA	24/04/1968	T O		40	C	CAM0000026	CAMPANIA AMBIT O 0026	IL	LINGUA INGLESE



LAURIA	ANGELA	10/10/19 73	PZ		36	C	CAM000002 6	CAMPANIA AMBITO 0026	IL	LINGUA INGLESE
--------	--------	----------------	----	--	----	---	----------------	-------------------------	----	-------------------

Si consideri che i citati docenti sono stati trasferiti o su posto comune o su Lingua Inglese nella Scuola Primaria (così come indicato accanto a ciascun nominativo).

Ebbene, la ricorrente, ai fini della mobilità, ha chiesto il trasferimento o su posto comune o su lingua inglese nella Scuola Primaria.

In altri termini, nonostante la disponibilità di posti nelle province di Roma, Latina e Salerno, così come si evince dai trasferimenti disposti, la ricorrente si è vista "scavalcare" da docenti con un punteggio inferiore e senza alcuna precedenza ed è stata assegnata alla provincia di Torino.

Aggiungasi, poi, che i docenti trasferiti nei suddetti ambiti versano tutti nella medesima condizione della ricorrente, ovvero si tratta di docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE.

Tale situazione evidenzia un chiaro errore dell'algoritmo ministeriale che ha stravolto l'ordine di preferenza in base al punteggio, finendo coll'assegnare sedi viciniori a docenti con punteggio inferiore rispetto ad altri docenti trasferiti in sedi di gran lunga più distanti dal luogo di residenza.

Pertanto, in punto di diritto deve osservarsi che l'art. 6 CCNI 8/04/2016 statuisce espressamente che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali"*. A sua volta nell'allegato 1 del medesimo CCNL si stabilisce che *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Alla luce delle riferite circostanze emerge, *ictu oculi*, che il provvedimento di assegnazione - trasferimento della ricorrente nella provincia di Torino, risulta essere illegittimo e, pertanto, merita di essere disapplicato e/o annullato con tutte le conseguenze di legge.

Invero, l'illegittimità degli atti impugnati in epigrafe trova immediato riscontro analizzando gli elenchi dei trasferimenti innanzi citati, non affatto ossequiosi del criterio meritocratico che deve sempre governare la collocazione dei docenti nella graduatorie, anche quelle finalizzate alla mobilità.

Non v'è dubbio che, nella specie, l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

La Corte Costituzionale, infatti, con la storica sentenza n. 41 del 2011, ha avuto modo di chiarire che *"il criterio che deve governare il collocamento nella graduatoria è il*



criterio meritocratico" espresso proprio dalla legislazione di settore (D.Lgs. 297/1994).

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è, senza ombra di dubbio, utile anche ai fini del presente giudizio.

Invero, laddove si consentisse che i trasferimenti dei docenti avvengano senza tener conto del punteggio posseduto dagli stessi si determinerebbe un grave vulnus al principio meritocratico, inteso come unico legittimo criterio di graduazione degli insegnanti della scuola pubblica.

Pertanto, la condotta perpetrata dall'Amministrazione resistente concreta una patente disparità di trattamento tra docenti che versano nelle medesime condizioni, determinando, così, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. enucleabili dall'art. 97 Cost. .

E' opportuno evidenziare, inoltre, che, in merito alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e relativamente ad una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, di recente, la giurisprudenza ordinaria ha affermato che *"In ordine al fumus, appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha attenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore. Invero, la ricorrente, pur avendo conseguito un punteggio di 50 punti, ed avendo indicato come preferenza i posti di lingua inglese da occupare nell'ambito territoriale di Salerno, è stata trasferita in Emilia Romagna, Ambito 0014, mentre, per converso, le insegnanti... [omissis]..., tutte docenti di scuola primaria, similmente alla ricorrente con stato giuridico di titolare ordinario, hanno ottenuto, pur avendo conseguito un punteggio inferiore, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria nell'ambito della Campania. Risultano pertanto illegittimi e lesivi i provvedimenti che hanno disposto il trasferimento della ricorrente..."* (cfr. Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinanza del 01/09/2016).

Ancor più di recente, il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, con ordinanza del 14/09/2016, ha accolto il ricorso presentato da una docente della scuola primaria avverso il provvedimento di assegnazione di ambito nazionale disposto dal MIUR sulla base della seguente motivazione: *"Dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di [omissis], hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di*



preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'Altronde, il MIUR col proprio comportamento processuale ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione (ad es., errore materiale nel procedimento attuato in violazione di principi di legge) in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della [omissis] in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015 (assegnazione su base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994" (nello stesso senso si veda anche: Tribunale di Taranto - sezione Lavoro, ord.za del 20/09/2016; Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione Lavoro, ord.za del 13/10/2016; Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, ord.za del 19/10/2016, R.G. n. 11428/2016).

Da quanto detto, ne consegue che i provvedimenti impugnati in epigrafe alle lettere a), b) e c), con i quali si dispone il trasferimento dell'odierna ricorrente nell'Ambito Piemonte 0002, sono illegittimi e vanno disapplicati e/o annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento, su posto comune nella Scuola Primaria o su Lingua Inglese nella Scuola Primaria, in uno dei seguenti Ambiti: Lazio Ambito 0001 (Roma), Lazio Ambito 0021 (Latina), Campania Ambito 0026 (Salerno), nel rispetto delle preferenze indicate dalla stessa docente nella domanda di mobilità o che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito.

ISTANZA EX ART. 700 c.p.c

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso; il *periculum in mora* è invece rappresentato dalla circostanza che la ricorrente per effetto del comportamento illegittimo posto in essere dall'Amm.ne resistente è stata trasferita a far data dall'1/09/2016 nella provincia di Torino.

Si consideri che la ricorrente aveva anche richiesto l'assegnazione provvisoria in provincia di Caserta, sia sulla scuola dell'infanzia che sulla scuola primaria.

Tuttavia, come si evince dalla pubblicazione delle assegnazioni, avvenuta in data 12/09/2016 (cfr. avviso dell'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, prot. n.



MIUR. AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE (U) 14696) ella non ha ottenuto l'assegnazione annuale nella sua provincia di residenza e quella dei suoi congiunti. Peraltro, ella, in data 23/09/2016, ha, altresì, richiesto all'ATP di Caserta di essere utilizzata anche su posto di sostegno, ancorché priva del titolo di specializzazione.

Tuttavia, ad oggi, l'Ufficio predetto non ha ancora pubblicato le utilizzazioni su posto di sostegno per aspiranti privi di titolo.

Tant'è che ella, in data 27/09/2016, già in congedo straordinario fino al 30/09/2016 per assistenza alla suocera, tale Della Puca Domenica, disabile in situazione di gravità, si è vista costretta a richiedere al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Torino "A. Frank" un ulteriore periodo di congedo straordinario, ovvero fino al 23/12/2016, al fine di non interrompere il rapporto di assistenza.

Invero, l'odierna ricorrente assiste la sig.ra Della Puca, di anni 87, gravemente invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Quest'ultima, inoltre, è portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92.

Così come emerge dalle dichiarazioni che si versano in atti, la docente Romano è l'unica che può prestare assistenza continua alla sig.ra Della Puca Domenica, con lei convivente, in quanto gli altri familiari sono impossibilitati oggettivamente a prestare assistenza alla sig.ra Della Puca.

Lo stesso dicasi per le figlie della ricorrente, tali Ventriglia Alessandra, Ventriglia Marika Domenica Viviana e Ventriglia Viviana Letizia.

Segnatamente, le figlie Alessandra e Marika Domenica Viviana sono iscritte all'Università e, quindi, impegnate nella frequenza dei corsi universitari.

Mentre, la figlia minore, Viviana Letizia, è minorenni e frequenta la Scuola Secondaria di II grado.

Ciò posto, occorre, però, evidenziare che, al termine del citato periodo di congedo straordinario, la docente sarà costretta a rientrare in servizio, atteso che il congedo straordinario non è utile ai fini della progressione della carriera, che viene ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo.

Invero, l'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, al comma 5-ter recita: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; ... "; il successivo comma 5-quinquies prevede: "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53".



Il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art. 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che il richiamo all'art 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000, nel quale è previsto che il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, comporta che i periodi di congedo non sono validi ai fini della progressione economica. Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa.

In questo senso si sono espressi il Mef con la circolare n. 487 del 25.02.2005, l'Inps con il messaggio n. 13013 del 17.06.2011, la Funzione Pubblica con la nota 2285 del 15/01/2013.

Pertanto, al fine di ottenere il riconoscimento ai fini della carriera dell'a.s. 2016/2017, ella dovrà, necessariamente, rientrare in servizio entro gennaio o al massimo entro il 1° febbraio 2017, atteso che il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

A ciò si aggiunga che al docente che chiede il congedo biennale retribuito, anche frazionato, nell'arco della vita lavorativa, non spetta alcuna retribuzione ma spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, **ma solo con riferimento esclusivo alle voci fisse e continuative del trattamento; mentre il periodo di congedo non è calcolato ai fini della maturazione di ferie e della tredicesima.**

Il congedo è utile SOLAMENTE ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile in alcun modo né ai fini del TFR (indennità di buonuscita) né del TFS (Informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003).

Tuttavia, il rientro in servizio della ricorrente arrecherà alla stessa un grave nocumento.

Invero, ella subirà dei disagi di ordine familiare, quali il distacco dal proprio nucleo familiare e l'interruzione del rapporto di assistenza alla suocera.

La lontananza, in particolare, dalla figlia minorenni comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai suoi immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità della stessa e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia.

Sul punto, giova richiamare l'ordinanza del Tribunale di Salerno sopra citata, ove, in ordine al periculum in mora, si afferma che *"sussiste inoltre, anche l'altro requisito del periculum in mora, ovvero il pericolo di realizzazione di un pregiudizio irreversibile in attesa dei tempi connessi alla celebrazione del giudizio ordinario. Ed*



invero, l'eventuale danno patito da un dipendente che presume di esser stato illegittimamente trasferito, consiste principalmente nel sopportare eventuali disagi di ordine familiare e sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare i propri impegni. Senz'altro, l'eventuale danno patito dal dipendente illegittimamente trasferito non è risarcibile, almeno del tutto, in termini economici, per il carattere sostanzialmente non patrimoniale dello stesso, e nel caso di specie, il danno sofferto dalla ricorrente non è di entità trascurabile se si considera che ella risiede a Salerno e che è stata trasferita in Emilia Romagna. La ricorrente verrebbe ad esser distaccata dal proprio nucleo familiare, avendo la propria sede di lavoro in un luogo che, non coincidendo con quello della sua residenza -Salerno - le imporrebbe un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due Regioni".

Non vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica.

A tal proposito, giova evidenziare che il marito della ricorrente, Ventriglia Pasquale, è un libero professionista. Tuttavia, quest'ultimo, negli ultimi tempi, con i ricavi della propria attività riesce, a fatica, a coprire le spese legate alla stessa attività.

Pertanto, la famiglia della sig.ra Romano vive grazie allo stipendio di quest'ultima.

Ragion per cui, laddove la stessa insegnante dovesse trasferirsi a Torino, ella priverebbe il proprio nucleo familiare dell'unico reddito disponibile, in quanto, per potersi mantenere, sarebbe costretta a spendere quasi interamente il proprio stipendio.

Si consideri, infatti, che la ricorrente per potersi trasferire dovrà sostenere diverse spese, tra cui:

- spese viaggio;
- spese di alloggio;
- spese per l'acquisto di alimenti, detersivi, ecc.

Tali spese, peraltro, andrebbero ad aggiungersi alle spese del nucleo familiare di appartenenza, così come emerge dall'ulteriore documentazione che si versa in atti.

Appare evidente, quindi, il danno economico che la stessa subirebbe.

La necessità, oggi, della procedura d'urgenza scaturisce dal fatto che laddove la docente Romano avesse ottenuto, per l'a.s. 2016/2017, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in provincia di Caserta, ella non avrebbe avuto interesse ad azionare la procedura d'urgenza, atteso che le proprie doglianze potevano essere compiutamente vagliate nell'ambito di un giudizio di merito.

Ciò mentre, non avendo ottenuto l'assegnazione, ella ha urgenza di ottenere un provvedimento cautelare che le consenta di avvicinarsi alla propria famiglia.

Invero, a causa e cagione dell'illegittimo e ingiusto provvedimento, la ricorrente è costretta a subire un trasferimento - deportazione dal sud al nord che la costringe ad abbandonare la propria famiglia.



L'enorme distanza tra la provincia di destinazione (Torino) e quella della propria famiglia (Caserta), impedisce alla ricorrente di continuare a stare con i propri cari.

Per contro, laddove la ricorrente ottenesse il trasferimento in una delle province rivendicate, ella avrebbe la possibilità di spostarsi quotidianamente dalla località di residenza per raggiungere quella di lavoro, con l'ausilio dei mezzi pubblici, così come ha fatto per diversi anni (cfr. autocertificazione di servizio).

Da tutto quanto innanzi detto appare evidente che nel caso in esame sussiste anche il requisito del periculum e se i provvedimenti non saranno disapplicati e/o annullati, alla ricorrente ne deriverà un danno grave ed irreparabile.

CONCLUSIONI

Tanto premesso, Voglia l'adito Tribunale così provvedere:

A) In via cautelare ed urgente, stante i presupposti:

1) Dichiarare illegittimi e, quindi, disapplicare:

- a) il trasferimento dell'insegnante Romano Luisa, comunicato alla stessa in data 29 luglio 2016 a mezzo email dal MIUR ed avente ad oggetto "Notifica assegnazione nuova Sede scolastica/Ambito", presso Piemonte Ambito 0002, tipologia di Posto: Comune, Classe di Concorso: EEEE - Scuola Primaria;
- b) il decreto, prot. n. 10513 del 29/07/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio V - Ambito Territoriale di Torino di pubblicazione dei trasferimenti, secondo quanto previsto dall'art. 6 CCNI (fasi B, C e D), del personale docente della scuola primaria di ruolo, con decorrenza dal 1° settembre 2016, nella parte in cui include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- c) l'elenco allegato al decreto impugnato sub b) nella parte in cui include il nominativo della ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: Piemonte Ambito 0002.

e per l'effetto,

2) Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento, su posto comune nella Scuola Primaria o su Lingua Inglese nella Scuola Primaria, in uno dei seguenti Ambiti: Lazio Ambito 0001 (Roma), Lazio Ambito 0021 (Latina), Campania Ambito 0026 (Salerno), nel rispetto delle preferenze indicate dalla stessa docente nella domanda di mobilità o che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;

3) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di disporre il trasferimento della ricorrente, su posto comune nella Scuola Primaria o su Lingua Inglese nella Scuola Primaria, in uno dei seguenti Ambiti: Lazio Ambito 0001 (Roma), Lazio Ambito 0021 (Latina), Campania Ambito 0026 (Salerno), nel rispetto delle preferenze indicate dalla



stessa docente nella domanda di mobilità o che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;

B) Condannare le Amm.ni resistenti alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;

C) Fissare l'udienza ex art. 700 c.p.c.;

Torino, lì 8/11/2016

Avv. Giuseppe Maiolica

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, ne è esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a euro 34.585,23.

Torino, lì 8/11/2016

Avv. Giuseppe Maiolica

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maiolica, nella qualità di procuratore e difensore della docente Romano Luisa, nata ad Aversa (CE) il 14/09/1964 ed ivi residente alla via Nino Bixio n. 40, C.F. RMN LSU 64P54A512T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce del presente atto,

Premesso che,

il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione dell'Ambito Piemonte 0002 alla ricorrente;

Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione su posto comune nella Scuola Primaria o su Lingua Inglese nella Scuola Primaria, in uno dei seguenti Ambiti: Lazio Ambito 0001 (Roma), Lazio Ambito 0021 (Latina), Campania Ambito 0026 (Salerno), indicati prioritariamente dalla ricorrente, di cui alla domanda di mobilità ed aventi un punteggio inferiore a punti 46,00,

Rilevato che,

la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa;

La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;



L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003); La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;

Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella spiegata qualità, formula

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Torino, in funzione del Giudice Unico del Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e degli Ambiti Territoriali delle Province di Roma, Latina e Salerno.

Torino, lì 8/11/2016

Avv. Giuseppe Maiolica

Si produce la seguente documentazione:

- 1) Email di comunicazione del trasferimento della docente, comunicato alla stessa in data 29 luglio 2016;
- 2) Decreto, prot. n. 10513 del 29/07/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino di pubblicazione dei trasferimenti;
- 3) Stralcio elenco dei trasferimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino, ove risulta il nominativo della ricorrente;
- 4) Domanda di mobilità inviata dalla ricorrente;
- 5) Domanda di mobilità convalidata dall'ATP Roma;
- 6) Stralcio CCNI per la mobilità, a.s. 2016/2017;
- 7) O.M. 241/2016;
- 8) Decreto dell'ATP Roma di pubblicazione dei trasferimenti nella provincia di Roma;



- 9) Bollettino dei trasferimenti ATP Roma;
- 10) Bollettino dei trasferimenti ATP Latina;
- 11) Decreto dell'ATP Salerno di pubblicazione dei trasferimenti nella provincia di Salerno;
- 12) Stralcio bollettino dei trasferimenti ATP Salerno;
- 13) Ricorso avverso trasferimento, del 3/08/2016;
- 14) Tentativo di conciliazione, dell'11/08/2016;
- 15) Autocertificazione di presa di servizio al 01/09/2016 presso l'I.C. "A. Frank" di Torino;
- 16) Autocertificazione di servizio pregresso;
- 17) Richiesta di congedo per assistenza persona in situazione di handicap;
- 18) Richiesta di congedo straordinario del 05/09/2016;
- 19) Richiesta di congedo straordinario del 27/09/2016;
- 20) Verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap relativo alla sig.ra Della Puca Domenica;
- 21) Verballi della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile relativo alla sig.ra Della Puca Domenica;
- 22) Certificato di stato di famiglia;
- 23) Dichiarazione dei figli della sig.ra Della Puca;
- 24) Dichiarazione della ricorrente di assistenza al familiare;
- 25) Dichiarazione personale della sig.ra Della Puca;
- 26) Dichiarazione del sig. Romano Ciro (fratello della ricorrente);
- 27) Domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di Caserta per la scuola primaria;
- 28) Domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di Caserta per la scuola dell'Infanzia;
- 29) Avviso di pubblicazione dei provvedimenti di assegnazione nella provincia di Caserta con stralcio elenco allegato;
- 30) Domanda di utilizzazione su posti di sostegno;
- 31) Modello 730 del 2016;
- 32) Spese varie del nucleo familiare;
- 33) Contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 16/12/2015;
- 34) Email di conferimento incarico triennale del 24/08/2016;
- 35) Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, ordinanza del 01/09/2016;
- 36) Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, con ordinanza del 14/09/2016;
- 37) Tribunale di Taranto – sezione Lavoro, ord.za del 20/09/2016;
- 38) Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, ord.za del 13/10/2016;
- 39) Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, ord.za del 19/10/2016.

Torino, lì 8/11/2016

Avv. Giuseppe Maiolica

